



COMUNE DI VALLEDORIA
ASSESSORATO ALLE FINANZE E POLIZIA LOCALE

**Regolamento per il
funzionamento di un mercato
da svolgersi nel periodo estivo**

Redatto a cura del "Servizio Tributi "e "Polizia Locale"

Responsabile:

*Gilberta Pinna
Francesco Stangoni*

Assessore:

Pietro Satta
Francesco Piroddi
Ettore Puttolu

**Approvato con delibera del
Consiglio Comunale
n. 5 del 19/02/2015**

ART. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento detta norme e direttive per il funzionamento e la concessione temporanea delle aree comunali disponibili per l'istituzione di una fiera/mercato estiva **nel centro abitato di Valledoria e nelle frazioni di La Muddizza e La Ciaccia.**

ART. 2 - Competenze

Le competenze in materia spettano alla Struttura comunale competente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000, nel rispetto dei principi di cui alla Legge n° 241/1990.

ART. 3 – Durata dei titoli autorizzativi

Eventuali titoli autorizzativi, o concessioni, hanno carattere temporaneo con validità indicata negli atti stessi.

ART. 4 – Soggetti ammessi alla partecipazione

Sono ammessi a partecipare, esclusivamente:

a) gli artigiani regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – sezione Artigianato e in possesso d'autorizzazione al commercio di tipo B, ai sensi del D.Lgs 114/98, o della Legge Regione Sardegna n° 5/2006;

b) coloro che espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo (lavori di decoupage – lavori in ceramica – lavori in vetro – ferro battuto – lavori in pelle - acquarelli – burattini in stoffa – anelli e collane con perline e pietre dure);

I partecipanti di nazionalità straniera, non appartenenti all'Unione Europea, devono essere in possesso del permesso di soggiorno regolarmente rinnovato e/o residenti in Italia.

ART. 5 – Modalità istitutive

L' area comunale disponibile potrà essere coperta e/o scoperta e sarà indicata con provvedimento della Giunta Comunale.

Gli stalli disponibili non dovranno essere superiori a n. 120 da dividere fra i tre centri abitati di Codaruina – La Muddizza e La Ciaccia;
A nessun partecipante potrà essere assegnato e da nessun operatore potrà essere utilizzato più di uno stallo per centro abitato (Codaruina – La Muddizza e La Ciaccia) .

Per le associazioni regolarmente iscritte si prevede l'assegnazione fino a un massimo di sei stalli.

ART. 6 – Assegnazione stalli

La concessione temporanea all'occupazione degli stalli avverrà sulla base di una graduatoria redatta dal responsabile della Struttura comunale di cui all'art. 2, nel seguente modo:

a) La precedenza sarà data agli artigiani di cui al precedente art. 4 – lettera a) – che espongono e vendono prodotti caratteristici sardi, con preferenza a coloro che hanno più anzianità di partecipazione, acquisita negli anni precedenti sul territorio di Valledoria e frazioni. A parità di condizioni la precedenza sarà data in base al numero di protocollo attribuito all'istanza dal Comune di Valledoria;

b) Gli stalli non occupati dagli artigiani di cui alla precedente lettera a) saranno assegnati alle persone fisiche di cui al precedente art. 4 – lettera b), con preferenza a coloro che hanno più anzianità di partecipazione, acquisita negli anni precedenti sul territorio di Valledoria e frazioni. A parità di condizioni, la precedenza sarà data in base al numero di protocollo attribuito all'istanza dal Comune di Valledoria;

c) Gli stalli non occupati in base ai precedenti punti a) e b) saranno assegnati, in deroga a quanto previsto all'art. 4, alle persone fisiche o giuridiche in possesso di autorizzazione al commercio di tipo b) per il settore non alimentare, per la esposizione e vendita, esclusivamente, di prodotti di abbigliamento e/o tessili e relativi accessori.

A parità di condizioni, la precedenza sarà data in base al numero di protocollo attribuito all'istanza dal Comune di Valledoria.

Le istanze di partecipazione andranno inoltrate all'ufficio competente del Comune, entro e non oltre la fine di marzo d'ogni anno, corredate dalla documentazione attestante i requisiti richiesti.

La procedura per il rilascio della autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo sarà espletata entro 30 (trenta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'istanza di partecipazione.

In caso di rinuncia dell'assegnatario, l'ufficio competente provvederà a fare nuova assegnazione secondo l'ordine di graduatoria.

E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo.

Art. 7 – Disposizione per i posteggi

I posteggi non potranno avere una dimensione superiore a metri sei di fronte espositivo ed a metri tre di profondità.

In nessun caso si potrà occupare una superficie maggiore rispetto a quella assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale.

Tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero al fine di agevolare il movimento degli operatori, anche ai fini della sicurezza.

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm. 50 ed il tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di mt. 2,00, misurata dalla parte più bassa, e può sporgere di mt. 0,50 oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco.

ART. 8 – Pagamento suolo pubblico

Per chi ha ottenuto la partecipazione al mercatino è fatto obbligo il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP), secondo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale vigente, prima del rilascio dell'atto formale di concessione.

Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse revocare la concessione stessa, per cause di forza maggiore o di pubblico interesse, il canone sarà rimborsato senza che il concessionario possa vantare alcun altro diritto a causa della revoca stessa.

In ogni altro caso il canone non sarà rimborsato.

Le altre cause di revoca della concessione del posteggio sono quelle indicate dalla Delibera di Consiglio Comunale n°48 del 23/07/2013 che disciplina il commercio su aree pubbliche.

ART. 9 – Ordine e pulizia del mercato

L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurate dagli agenti di Polizia locale alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato stesso.

È fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine del mercato, il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori.

Art. 10 - Sanzioni

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli artt. 7 e 7 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla legge n. 689/81.

Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento da parte di partecipante non avente la qualifica di imprenditore vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad €500,00.

Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento da parte di partecipante avente la qualifica di imprenditore vengono punite, fatto salvo il principio di specialità di eventuali disposizioni legislative di natura commerciale, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni per occupazione abusiva e/o danneggiamento e/o imbrattamento di suolo pubblico, nel caso ne ricorrano gli estremi, determinate dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale TOSAP.

Nel caso di violazione al presente Regolamento, l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

L'ordinanza di cessazione attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente applicherà le procedure di cui agli artt. 21 – 21 *bis* – 21 *ter* – 21 *quater* e 21 *quinques* della Legge n. 241/90.

Art. 11 – Norma transitoria

Per l'anno 2015, il termine del 30 marzo indicato al precedente art. 6 è differito al 30 aprile.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, composto da 12 articoli, entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione .